

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/417

del 26/02/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 352

del 02/03/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 FIGURA CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI" (CAT. C) DA ASSEGNARE ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE PUBBLICA DI PARI PROFILO E CATEGORIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e a tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 di I.D. del 29.06.2020 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, che concorre alla definizione del parametro di spesa unitamente al Rendiconto del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;
- con Verbale n. 35 del 30/11/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti è stata certificata e validata la correttezza del dato di rapporto tra *"spesa di personale ed entrate correnti"* del Comune di Reggio Emilia per l'anno 2019 - ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e smi e del DPCM 17/03/2020 - emerso dal calcolo effettuato dai competenti Servizi dell'Area "Risorse" e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia sulla scorta dei dati estrapolati dai sopracitati Rendiconti 2019 del Comune di Reggio Emilia e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia - che risulta essere pari al 31,00% e che colloca il Comune all'interno della cosiddetta "fascia intermedia" di virtuosità, ai fini delle capacità assunzionali/sostenibilità finanziaria per l'anno 2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 di I.D. del 22.12.2020 avente ad oggetto *"CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022" (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA"* è stato confermato ed integrato il PTFP 2020-2022, con specifiche, indirizzi e linee operative, a seguito di intervenuta novella normativa in materia assuntiva;

Richiamate altresì:

- la deliberazione del C.d.A dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020, con la quale venivano approvati il Bilancio di Previsione 2020, i relativi allegati nonché il Bilancio Pluriennale 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 di I.D. del 31.03.2020 con la quale venivano approvati il bilancio di previsione per l'anno 2020 e i relativi allegati nonché il bilancio pluriennale 2020 – 2022 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-2021-2022. ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"*, ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 ***"QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI"*** e 2 ***"RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E***

LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019” delle premesse, nei quali si indicavano tutti i limiti e le normative, vigenti all'epoca dell'adozione del suddetto PTFP, in merito al contenimento/riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni di personale;

- al paragrafo **“CONDIZIONI OGGETTIVE - FACOLTA' ASSUNTIVE”** del capoverso 2 delle premesse, nel quale si prevedeva espressamente la “...omissis...possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L.90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse...omissis...”;

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale di cui sopra, vigenti all'epoca dell'approvazione del suddetto PTFP 2020-2022, è stata attestata dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3/2020, dal quale si rileva, in stralcio, quanto segue: *“Si attesta e certifica, anche sulla scorta di tutti i soprarichiamati documenti contabili di rendicontazione e programmazione e delle deliberazioni in fase di adozione...omissis...che i documenti...omissis...di programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Reggio Emilia, inerenti la proposta di Deliberazione in argomento ed in particolare all'allegato C della predetta deliberazione sottoposta a verifica di questo collegio che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale relativamente a tutte le assunzioni programmate in esse contenute per l'anno 2020, sono coerenti con le norme attualmente vigenti ed improntate al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale e di effettuazione di nuove assunzioni nel limite previsto dal vigente regime vincolistico”;*

Preso atto che nella suddetta Deliberazione, al punto 1 del dispositivo, si approvava:

“...omissis...per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020-2021-2022 – Piano annuale 2020”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

...omissis...

5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ

...omissis...”;

Richiamato, pertanto, in stralcio, il suddetto capoverso 5 delle premesse, ed in particolare il punto 5.4 **“CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE”**, paragrafo **“5.4.B) TEMPO DETERMINATO”**, nel quale si autorizzava quanto segue:

“Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018-2021 – sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forma di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni)...omissis...”;

Richiamato, nuovamente, il dispositivo della Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020, nel quale al punto 5 si dispone quanto segue - *“di autorizzare e dare mandato alla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” di provvedere, con propri atti...omissis...a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione...omissis...con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati...omissis...”;*

Preso atto dei nuovi interventi normativi in materia assuntiva - con effetti decorrenti da data successiva all'approvazione del PTFP 2020-2022 - che hanno radicalmente mutato, in corso d'anno 2020, i criteri per la definizione della capacità assunzionale degli Enti, collegandola unicamente alla "sostenibilità finanziaria" delle assunzioni, ma costringendo gli Enti a rivedere la programmazione temporale delle assunzioni, pure già ordinariamente autorizzate nell'ambito dei Piani Triennali dei Fabbisogni adottati - fino alla compiuta definizione del percorso per il riscontro e la verifica della sussistenza della capacità assunzionale, come dettata dalla novella legislativa;

Richiamati in particolare:

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 – convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 28.6.2019 - che dettando nuove disposizione in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria – ha mutato in corso d'anno 2020, i criteri per la costituzione della base di calcolo della capacità assunzionale degli Enti, collegando la stessa unicamente alla "sostenibilità finanziaria" dei singoli Enti, prevedendo specificatamente che *"... A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo credito dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il successivo "Decreto" di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 - ovvero il DPCM 17.03.2020 pubblicato in G.U. in data 27.04.2020 - che ha individuato *"i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia"* e che ha fissato la decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive nella data del 20 APRILE 2020;
- la "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni", emanata in data 08.06.2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo l'11.09.2020 (G.U. n. 226/2020);
- i diversi pareri di varie sezioni della Corti dei Conti (E.R. 32/2020 e 55/2020, Lombardia n.74/2020, Veneto 104/2020, Liguria, Campania, Toscana, ecc.) che nel lasso temporale intercorso, si sono espresse su alcune delle complesse tematiche oggetto della riforma, di cui si è opportunamente tenuto conto, almeno in via cautelativa nel corso del 2020, prima dell'effettuazione di nuove assunzioni di personale, e che hanno individuato il Rendiconto 2019 (cfr. Delib. Corte Conti Toscana n. 61/2020/PAR), qualora approvato, quale ultimo strumento contabile cui far riferimento per la quantificazione del "rapporto" tra spese di personale ed entrate correnti di ciascun Ente;

Tenuto conto:

- che, ai sensi di quanto indicato nel citato DPCM 17.03.2020, in relazione al numero degli abitanti, il Comune di Reggio Emilia si colloca nella Fascia demografica lettera g) - fascia che pertanto deve essere presa a riferimento per l'individuazione dei due valori "soglia" che definiscono nel concreto tre diverse fasce di virtuosità e di appartenenza per i singoli Comuni, che occorre considerare al fine della definizione delle diverse capacità assunzionali dei singoli Comuni, a decorrere dal 20 Aprile 2020 (data di decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive stabilita dal citato decreto);
- che detti "valori soglia" sono stati stabiliti dalle Tabelle contenute nel DPCM 17 Marzo 2020, per i Comuni appartenenti alla fascia g), come segue: nel 27,60% del rapporto tra spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, definito "soglia di virtuosità", al di sotto del quale si collocano gli Enti cosiddetti "virtuosi"; nel 31,60% del rapporto tra le medesime voci più sopra indicate, al di sopra del quale si collocano gli Enti con minor capacità di sostenibilità finanziaria, i quali devono prevedere un graduale piano di rientro, entro il 2025, sino al raggiungimento del "valore soglia" di virtuosità;
- che in tal modo viene implicitamente definita nel DPCM una fascia "intermedia" tra i due valori soglia di cui sopra e come stabiliti dal Decreto, in cui si collocano i Comuni il cui rapporto fra spesa

del personale ed entrate correnti risulta “compreso fra i due suddetti valori soglia” - Comuni che non possono incrementare dall'anno 2020 il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato a seguito dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (Rendiconto 2019);

- che il Comune di Reggio Emilia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 di I.D. del 29.06.2020, ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 ed i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 di I.D. del 29.06.2020 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, che concorre alla definizione del parametro di spesa unitamente al Rendiconto del Comune;
- che ad oggi si è pertanto provveduto a quantificare il rapporto tra “**spesa di personale ed entrate correnti**” - tenuto conto dei parametri e delle indicazioni di cui al DPCM 17 Marzo 2020 ed alla relativa Circolare pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11.09.2020 (G.U. n. 226/2020) - ai fini dell'individuazione delle capacità assunzionali del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'intervenuta novella legislativa;

Visto il **dato rappresentativo del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti”** del Comune di Reggio Emilia per l'anno **2019**, emerso dal calcolo effettuato dai competenti Servizi dell'Area “Risorse” e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia sulla scorta dei dati estrapolati dai sopracitati Rendiconti 2019 del Comune di Reggio Emilia e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia – **la cui correttezza è stata validata e certificata dal Collegio dei Revisori con proprio verbale n. 35 del 30/11/2020 - che risulta essere pari al 31,00%** e che colloca pertanto il Comune all'interno della cosiddetta “**fascia intermedia**” di **virtuosità**, compresa tra i due valori soglia 27,60% e 31,60%, ai fini delle capacità assunzionali/sostenibilità finanziaria per l'anno 2020;

Preso atto che di conseguenza, il Comune non poteva incrementare nell'anno 2020 il valore del predetto “rapporto” rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto approvato (2019) **e che pertanto ha come unico limite/obbligo il “contenimento” del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti” per l'anno 2020** (che si determinerà però in via definitiva, solo nel 2021, ad approvazione del consuntivo 2020) **entro il corrispondente rapporto 2019 (31,00%);**

Valutato:

- **che dagli ultimi monitoraggi effettuati, il dato del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti”, simulato sulla base dei dati accertati ad ottobre 2020 ad opera delle Dirigenti dei Servizi “Finanziario” e “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” di questo Comune - e che tiene conto del risvolto contabile e della spesa derivante da tutte le azioni di reclutamento di personale previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 – Annuale 2020**, già approvato con l'anzidetta Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 - **mostra il contenimento del suddetto parametro entro i limiti di quello relativo al 2019;**
- che pertanto tutte le azioni di reclutamento contenute nel Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022, alle decorrenze ivi indicate nel corso del 2020, ne garantivano allo stato attuale, come risulta dai suddetti monitoraggi, la piena “sostenibilità finanziaria”, ai sensi di quanto indicato dalla novella legislativa di cui all'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019 e che, di conseguenza, si potevano continuare ad effettuare nell'anno 2020, assunzioni di personale come previsto ed indicato sul PTFP 2020-2022, seppur in maniera “oculata” e prudente, avuto riguardo al monitoraggio del suddetto parametro;
- **che di quanto sopra è stato preso atto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel soprariportato Verbale n. 35 del 30/11/2020;**
- che conseguentemente, nel rispetto dei nuovi parametri e della intervenuta normativa, si è proseguito ad assumere “oculatamente” sino alla fine del 2020, in ottemperanza, nei limiti, e secondo quanto indicato ed autorizzato nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022, come autorizzato e confermato anche da successiva Deliberazione G.C. 223 del 22.12.2020;

Richiamata integralmente la Deliberazione di G.C. n. 223 di I.D. del 22.12.2020 avente ad oggetto “**CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022” (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**”, con la quale in particolare : si è preso atto della novella normativa in materia assuntiva, intervenuta in corso di 2020 e di tutti gli adempimenti obbligatori e le verifiche effettuate in sua ottemperanza, come più sopra indicato; si è confermato, in quanto “finanziariamente sostenibile”, il contenuto del PTFP 2020-2022 con tutte le azioni di programmazione e di reclutamento in esso contenute; si è ulteriormente integrato il medesimo Piano con specifiche, indirizzi e linee operative conseguenti alla normativa intervenuta;

Richiamati in particolare gli indirizzi contenuti nella suddetta Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 al capoverso A) delle premesse - approvato integralmente ai punti 1) e 2) del dispositivo della deliberazione - di seguito riportati in stralcio:

*"A) - Si rende pertanto necessario ed opportuno, allo stato attuale - in merito alla normativa assunzionale intervenuta, **confermare la programmazione dei fabbisogni così come delineata nel precedente Piano, dettare i seguenti indirizzi operativi e specificare quanto segue:***

- confermare integralmente il contenuto del documento di programmazione triennale delle assunzioni già adottato (PTFP 2020-2022, annuale 2020), che esprime in termini complessivi, un "alto" fabbisogno di personale di diverse professionalità, in quanto ancora totalmente attuale e corrispondente a precise ed improcrastinabili esigenze assuntive di personale e di fabbisogni di risorse umane dell'Ente, precipuamente finalizzate all'erogazione di servizi alla cittadinanza, cui corrisponderanno verosimilmente altrettante Entrate finanziarie (utili ai fini della determinazione del parametro e della sostenibilità finanziaria);*
- proseguire conseguentemente, e con urgenza, nell'attuazione del predetto PTFP, con l'effettuazione di tutte le assunzioni ivi contemplate (sia a tempo determinato che indeterminato, utilizzando tutte le diverse modalità di recruiting ivi indicate) e già rallentate a causa della sopravvenuta normativa, pur entro i limiti e nel rispetto delle suddette disposizioni, "agendo" contestualmente con la massima cautela in relazione alla normativa intervenuta ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione al riscontro circa la sostenibilità finanziaria delle spese connesse, tenendo monitorato sino alla fine dell'anno e con l'avanzare del consolidamento dei dati - da parte dell'Area Risorse e del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione - il "rapporto" tra i due indicatori oggetto di determinazione del coefficiente: la spesa di personale e le entrate dell'anno in corso;*
- specificare che, in ogni caso, qualora dovesse rilevarsi un marcato superamento del rapporto di che trattasi (che pure verrà determinato in via definitiva unicamente nel 2021, a consuntivo 2020), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per "rientrare" fin dal primo momento utile nel rapporto auspicato;*
...omissis...
- determinare altresì, quale ulteriore linea di indirizzo, che - fino a contraria o mutata disposizione normativa o di equilibrio finanziario e/o di sostenibilità finanziaria dell'Ente - al fine di evitare di sospendere e/o rallentare ulteriormente le assunzioni di personale già autorizzate o che, anche a tempo determinato o per ragioni d'urgenza ed assoluta necessità si dovessero rendere necessarie - si continuerà ad assumere e ad operare con gli indicatori attuali, secondo quanto più sopra indicato e valutato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, anche nei primi mesi del 2021 (pur agendo con prudenza e nei limiti di oculatezza sinora utilizzati con riferimento alla valutazione circa la "sostenibilità finanziaria" di ogni spesa di personale), almeno sino alla compiuta determinazione del nuovo rapporto tra "spesa di personale ed entrate correnti" che potrà essere quantificato solo a consuntivo 2020, e che servirà quale ulteriore riferimento per le assunzioni 2021."*

Preso atto di tutto quanto sopra e di quanto stabilito, in particolare da ultimo, con Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 e valutato pertanto:

- che allo stato attuale e fino a contraria o mutata disposizione normativa o di equilibrio finanziario e/o di sostenibilità finanziaria dell'Ente - al fine di evitare di sospendere e/o rallentare ulteriormente le assunzioni di personale già autorizzate o che, anche a tempo determinato o per ragioni d'urgenza ed assoluta necessità si dovessero rendere necessarie - si continuerà ad assumere e ad operare con gli indicatori attuali, secondo quanto più sopra indicato e valutato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, anche nei primi mesi del 2021 (pur agendo con prudenza e nei limiti di oculatezza sinora utilizzati con riferimento alla valutazione circa la "sostenibilità finanziaria" di ogni spesa di personale), almeno sino alla compiuta determinazione del nuovo rapporto tra "spesa di personale ed entrate correnti" che potrà essere quantificato solo a consuntivo 2020, e che servirà successivamente quale ulteriore riferimento per le assunzioni 2021;*
- che pertanto si procederà ad effettuare, anche nell'anno 2021 in corso, le assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2020-2022 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 33 del 25/02/2020), seppur in maniera "oculata" e prudentiale, avuto riguardo al monitoraggio del suddetto parametro, in quanto il Piano risulta ancora totalmente attuale e corrispondente a precise ed improcrastinabili esigenze assuntive di personale e di fabbisogni di risorse umane dell'Ente, precipuamente finalizzate all'erogazione di servizi alla cittadinanza;*
- che conseguentemente si proseguirà nell'attuazione del predetto PTFP anche con riferimento al "reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile principalmente connesse ai*

servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari...omissis..." di cui il suddetto Piano prevede la possibilità di effettuazione, pur entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni normative già citate in premessa, "agendo" contestualmente con la massima cautela in relazione alla normativa sopravvenuta ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione alla sostenibilità finanziaria delle spese connesse, tenendo monitorato in corso d'anno e con l'avanzare del consolidamento dei dati - da parte dell'Area Risorse - il "rapporto" tra i due indicatori oggetto di determinazione del coefficiente: la spesa di personale e le entrate dell'anno in corso;

- che, qualora in corso d'anno dovesse rilevarsi un marcato superamento del rapporto di che trattasi rispetto al parametro di riferimento (che pure verrà determinato in via definitiva, a valere per l'anno 2021, unicamente con l'approvazione del conto consuntivo 2020), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per "rientrare" fin dal primo momento utile nel rapporto auspicato;

Richiamato altresì il **punto 4) del dispositivo della Deliberazione G.C. 22.12.2020 n. 223**, che testualmente recita:

"4. di dichiarare, a valere per l'anno 2021, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2021 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;"

Tutto ciò premesso:

Considerato che con Determinazione n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021:

- è stata disposta l'assunzione di n. 7 figure con profilo di Gestore Processi Amministrativi Cat. C da assegnare a vari servizi dell'ente e che tali assunzioni costituivano solo una prima risposta alle più urgenti esigenze e che si dava già atto che con atto successivo si sarebbe proseguito eventualmente nella ricerca ed assunzione di ulteriori unità richieste, in quanto alcuni Servizi stavano ancora effettuando valutazioni in merito all'individuazione delle modalità di ripiano per soddisfare le esigenze di personale da inserire negli organici a vario titolo (assunzione a tempo indeterminato / mobilità interna / assunzioni a tempo determinato);
- si dava già atto che i candidati classificati dalla 98^a posizione fino alla 125^a posizione della graduatoria a tempo determinato - cui non è stata allora formulata alcuna proposta di assunzione - sarebbero eventualmente stati interpellati (ad esclusione di coloro che sono già assunti a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia da entrambe le graduatorie in pari categoria professionale) - già a decorrere dal mese di Gennaio 2021, qualora, a seguito di ultimazione delle valutazioni dei diversi Dirigenti sulle modalità di implementazione delle risorse umane nei rispettivi organici, si fossero palesate ulteriori, effettive ed improcrastinabili esigenze assunzionali a tempo determinato;

Tenuto conto, ora, della richiesta pervenuta in data 20.01.2021 dal Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nonché delle comunicazioni intercorse con lo stesso con la quale è stata richiesta l'assunzione per esigenze temporanee relative all'ufficio bilancio non fronteggiabili col personale interno per sei mesi salvo proroga;

Verificata l'impossibilità di far fronte alla suddetta esigenza con personale interno già alle dipendenze dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale dotato di tali caratteristiche, sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG - come peraltro già evidenziato anche nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020, avente ad oggetto **"CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022" (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE**

DI REGGIO EMILIA¹, in sede ed in ambito di effettuazione della ricognizione sull'assenza di esuberi, eccedenze, soprannumeri di personale - e confermata pertanto l'opportunità e la necessità di procedere con urgenza, ad assumere in servizio l'unità a tempo determinato richiesta, a garanzia del presidio, del funzionamento e del mantenimento quali-quantitativo del servizio;

Valutato nuovamente, come più sopra evidenziato:

- che si possono continuare ad effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2020-2022 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 33 del 25/02/2020), seppur in maniera "oculata" e prudentiale, avuto riguardo al monitoraggio del suddetto parametro, come confermato e disposto da Deliberazione G.C. 223 del 22/12/2020;
- che ad oggi, d'intesa con il Direttore Generale e come peraltro disposto da Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 soprariportata, si conferma pienamente il contenuto del documento di programmazione triennale delle assunzioni (PTFP 2020-2022, annuale 2020), in quanto ancora totalmente attuale e corrispondente a precise ed improcrastinabili esigenze assuntive di personale e di fabbisogni di risorse umane dell'Ente, precipuamente finalizzate all'erogazione di servizi alla cittadinanza;
- che conseguentemente si può proseguire nell'attuazione del predetto PTFP anche con riferimento al *"reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" ...omissis..."* di cui il Piano prevede la possibilità di utilizzo, pur entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni normative già citate in premessa, "agendo" contestualmente con la massima cautela in relazione alla normativa sopravvenuta ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione alla sostenibilità finanziaria delle spese connesse, tenendo monitorato sin d'ora e in corso d'anno e con l'avanzare del consolidamento dei dati - da parte dell'Area Risorse - il "rapporto" tra i due indicatori oggetto di determinazione del coefficiente: la spesa di personale e le entrate dell'anno in corso;
- che, qualora in corso d'anno dovesse rilevarsi un marcato superamento del rapporto di che trattasi (che pure verrà determinato in via definitiva unicamente con l'approvazione del conto consuntivo 2020, a valere per il 2021), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per "rientrare" fin dal primo momento utile nel rapporto auspicato;

Valutato, inoltre, in relazione alla spesa relativa alla assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:

- che la più volte citata Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 prevedeva la complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato *"...omissis...per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione...omissis..."* nei limiti della complessiva spesa di personale iscritta a Bilancio;
- che i documenti programmatori di cui al punto precedente (Piano e Bilancio) sono stati verificati e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con propri Verbali n. 3 del 24/02/2020 e n. 5 del 02/03/2020, ed i contenuti programmatori assuntivi confermati, quali "finanziariamente sostenibili", con Verbale n. 35 del 30/11/2020;
- che si terrà conto della spesa relativa alla assunzione in oggetto, in sede di redazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia;
- che la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate sulle Deliberazioni G.C. n. 33 del 25.02.2020 e n. 223 del 22/12/2020;
- che essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
- che, ad ogni modo, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio dell'Ente, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:
*“ Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. **Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.** È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che, in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, nel caso oggetto del presente provvedimento non ricorrono i suddetti obblighi poiché si tratta di assunzione a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Jobs act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al **numero complessivo di contratti a tempo determinato** che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

... omissis...”

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 triennio 2016-2018, che all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4), la casistica dei contratti a tempo determinato **esenti da limitazioni quantitative** oltre quelle già individuate dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- a) *attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) *stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) *stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;*
- f) *personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- g) *realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;*

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *"...omissis...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."*;

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia dispone di due specifiche graduatorie in corso di validità per assunzioni a tempo determinato – una valida sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato ed una valida unicamente per assunzioni a tempo determinato – approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1023 di R.U.A.D. del 24.06.2019, derivanti dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Gestore Processi Amministrativi – categoria C – a tempo pieno, tuttora valide ed utilizzabili per 3 anni dalla loro approvazione in virtù di quanto disposto da ultimo dall'art. 1, comma 147, lett. c) della Legge n. 160/2019;
- che – come sopradescritto - con Determinazione Dirigenziale n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021 sono state da ultimo assunte con profilo professionale di Gestore Processi Amministrativi e rapporto di lavoro a tempo determinato, mediante utilizzo in via prioritaria della relativa graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e, in subordine, mediante utilizzo della graduatoria a tempo determinato n. 7 unità assegnate a vari servizi dell'ente per il periodo dal 18.01.2021 al 17.11.2021, salvo proroga e si è pervenuti fino alla posizione n. 97;
- che si dava già atto nella Determinazione Dirigenziale n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021 che i candidati classificati dalla 98^a posizione (non ancora assunti al Comune di Reggio Emilia) - cui non era stata allora formulata alcuna proposta di assunzione – sarebbero stati eventualmente interpellati già a decorrere dal mese di Gennaio 2021, qualora, a seguito di ultimazione delle valutazioni dei diversi Dirigenti sulle modalità di implementazione delle risorse umane nei rispettivi organici, si fossero palesate ulteriori, effettive ed improcrastinabili esigenze assunzionali a tempo determinato;
- che, pertanto, essendo ancora presenti nella graduatoria valida unicamente per assunzioni a tempo determinato candidati idonei non ancora assunti a tempo determinato per il Comune di Reggio Emilia e pertanto potenziali assumendi con la presente proposta, si procede ad interpellarli dalla posizione n. 98 come già stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario - alla luce della esigenza e del fabbisogno di personale segnalato dal Direttore dell'Istituzione Dott. Rinaldi – procedere all'assunzione in servizio a tempo determinato, dal primo momento utile (individuando la data del 8 marzo 2021 quale data di inizio del

rapporto di lavoro e così per 6 mesi, salvo proroga) di una unità a tempo determinato con profilo di Gestore Processi Amministrativi (cat. C), cominciando a interpellare i candidati dalla posizione n. 98 della graduatoria valida unicamente per assunzioni a tempo determinato essendo già stati interpellati i candidati assumibili e collocati nella graduatoria valida per il tempo indeterminato e i candidati collocati nelle precedenti posizioni della graduatoria valevole unicamente per il tempo determinato in occasione delle recentissime proposte assuntive formulate nel mese di Dicembre 2020/ Gennaio 2021 e così come già stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021.

Preso atto:

- della Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, nella quale è dato leggere, al punto “7 – *Ulteriori misure di prevenzione e informazione*”: “*Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico...omissis...sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)...omissis...*”;
- del Protocollo quadro “*Rientro in Sicurezza*” siglato in data 24.07.2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali nel quale, al punto 7, viene prevista la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere alla formulazione della proposta di assunzione mediante convocazione dei candidati ad una riunione “virtuale”, da tenersi in “videoconferenza”, in luogo della consueta convocazione in presenza presso gli uffici del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” - al fine di rendere le informazioni relative alla natura della proposta di assunzione in parola contemporaneamente a tutti i candidati presenti e, in un secondo momento, procedere a interpellarli singolarmente, in stretto ordine di graduatoria, per verificarne la volontà di accettare o rinunciare alla suddetta proposta;

Dato atto che:

- si è proceduto, in data 09.02.2021, ad invitare alla suddetta videoconferenza tutti i candidati classificatisi dalla posizione n. 98 alla posizione n. 125 della graduatoria valevole unicamente per assunzioni a tempo determinato derivante dal Concorso Pubblico per Gestore Processi Amministrativi Cat. C e non ancora assunti a tempo determinato/indeterminato in pari categoria dal Comune di Reggio Emilia essendo già stati interpellati i candidati assumibili e collocati nella graduatoria valida per il tempo indeterminato e i candidati collocati nelle posizioni precedenti alla 98 della graduatoria valevole unicamente per il tempo determinato in occasione delle recentissime proposte assuntive formulate nel mese di Dicembre 2020/ Gennaio 2021 e così come già stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021;
- la suddetta convocazione:
 - riportava le informazioni essenziali circa la proposta in oggetto, ossia la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato (6 mesi, salvo proroga, con decorrenza dal primo momento utile) ed il Servizio di assegnazione;
 - precisava che l'assenza dall'incontro in videoconferenza, fissato per il giorno 12.02.2021 alle ore 12.00, sarebbe stata considerata rinuncia alla proposta di assunzione;
 - riportava le istruzioni essenziali per l'accesso alla “stanza virtuale” nella quale si sarebbe tenuta la videoconferenza, descritte in maggior dettaglio in un documento allegato;

Considerato:

- che tutti i sottoelencati candidati presentano le condizioni di assumibilità già previste dal citato Decreto Legislativo n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- che la formulazione delle proposte di assunzione si è conclusa con le seguenti risultanze:
 - alla data di convocazione in videoconferenza (12.02.2021) risultavano presenti 9 candidati e nello specifico:

POSIZIONE GRADUAT.	COGNOME E NOME
99	I.M.
106	B.E.
108	N.E.
109	T.S.
113	V.L.
114	P.C.
116	T.A.
124	D.P.F.
125	M.F.

- **i restanti 15 candidati** – indicati nella tabella sottostante - risultavano assenti nel giorno ed ora indicato, e che pertanto gli stessi, così come indicato sulla E Mail di convocazione, **venivano considerati rinunciatori**;

POSIZIONE GRADUAT.	COGNOME E NOME
98	C.M.
100	P.S.
101	A.A.
102	T.S.
104	M.E.
107	M.B.N.
110	D.C.C.
111	A.D.
115	U.A.
118	C.A.
119	G.M.
120	B.V.
121	B.A.
122	C.L.
123	C.P.S.

- che i candidati presenti ascoltavano le proposte assuntive con le seguenti risultanze:

POSIZIONE GRADUAT.	COGNOME E NOME	ESITO	N. PROTOCOLLO RINUNCIA / ACCETTAZIONE ALLA PROPOSTA
99	I.M.	RINUNCIA	n. 53012 di P.G. del 01.03.2021
106	B.E.	RINUNCIA	n. 53034 di P.G. del 01.03.2021
108	N.E.	RINUNCIA	n. 53015 di P.G. del 01.03.2021
109	T.S.	ACCETTA	n. 53042 di P.G. del 01.03.2021
113	V.L.	NON INTERPELLATA	
114	P.C.	NON INTERPELLATA	
116	T.A.	NON INTERPELLATA	
124	D.P.F.	NON INTERPELLATO	
125	M.F.	NON INTERPELLATA	

- che, come sopra evidenziato in tabella:
 - i candidati I.M. (99° classificato), B.E. (106° classificata), N.E. (108° classificata) hanno rinunciato la proposta di assunzione a tempo determinato in oggetto;
 - ai candidati V.L. (113° classificato), P.C. (114° classificato), T.A. (116° classificato), D.P.F. (124° classificato), M.F. (125° classificato) non veniva proposta alcuna assunzione, avendo già soddisfatto le esigenze assuntive con la candidata T.S. classificatasi in posizione antecedente;

Valutato - ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alla attuale proposta assuntive – che la candidata T.S. che ha accettato la proposta di assunzione **non è mai stata assunta** dal Comune di Reggio Emilia **dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Gestore Processi Amministrativi** – categoria C – valida unicamente per assunzioni a tempo determinato, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1023 di R.U.A.D. del 24.06.2019 e pertanto la stessa ha un “contatore” individuale pari a 0 e, di conseguenza, pienamente compatibile con l’assunzione proposta;

Ritenuto che, per tutto quanto sopra esposto, si debba urgentemente procedere all’assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, **con profilo di “Gestore Processi Amministrativi” Cat. C1**, mediante utilizzo della graduatoria valevole unicamente per assunzioni a tempo determinato entrambe derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Gestore Processi Amministrativi – categoria C – a tempo pieno, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1023 di R.U.A.D. del 24.06.2019 e attualmente in corso di validità ed utilizzabile entro 3 anni dalla sua approvazione, **della Sig.ra T.S. (classificatasi al 109° posto) per il periodo dal 8 marzo 2021 al 7 settembre 2021 salvo proroga con assegnazione all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia;**

Vista altresì la deliberazione di G.C. del 29.09.2003 N. 18997/255 avente per oggetto “Istituzione dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia” è stato approvato il contratto di servizio e determinato i compensi e le indennità degli amministratori, successivamente modificata ed integrata, e da ultimo rinnovata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 17.12.2020, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2024;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo pieno e determinato, a decorrere **dal 08.03.2021 e così fino al 07.09.2021**, salvo proroga - per tutte le motivazioni indicate in premessa - fatta salva l’acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato, ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2020-2021-2022 – Anno 2020. Provvedimenti Conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica"* e alla Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 – **la Dott.ssa T.S.**, con profilo di **"Gestore Processi Amministrativi"** - **cat. C1 ed assegnazione all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia**, utilmente classificata alla 109^a posizione nella graduatoria per assunzioni a tempo determinato derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Gestore Processi Amministrativi – categoria C – a tempo pieno, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1023 di R.U.A.D. del 24.06.2019 e tuttora in corso di validità, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

che presenta tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001, 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, requisiti che si provvederà a verificare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

specificando che:

- così come già stabilito nella Determinazione Dirigenziale n. 1 di R.U.D. del 07.01.2021 – qualora, a seguito di ultimazione delle valutazioni dei diversi Dirigenti sulle modalità di implementazione delle risorse umane nei rispettivi organici, si fossero palesate ulteriori, effettive ed improcrastinabili esigenze assunzionali a tempo determinato - si sarebbe proceduto a formulare la proposta di assunzione dal candidato classificato al 98 posto in quanto i candidati assumibili e collocati nella graduatoria **valida per il tempo indeterminato ed i candidati collocati nelle posizioni precedenti alla 98 della graduatoria valevole unicamente per il tempo determinato** sono già stati interpellati in occasione delle recentissime proposte assuntive formulate nel mese di Dicembre 2020/ Gennaio 2021;
 - i candidati I.M.(99° classificato – cfr P.G. 53012 del 01.03.2021), B.E. (106° classificata - cfr P.G. 53034 del 01.03.2021) , N.E. (108° classificata - cfr P.G. 53015 del 01.03.2021) hanno rinunciato alla proposta assuntiva;
 - ai candidati V.L. (113° classificato), P.C. (114° classificato), T.A. (116° classificato), D.P.F. (124° classificato), M.F. (125° classificato) non veniva proposta alcuna assunzione, avendo già soddisfatto le esigenze con la candidata classificatasi in posizione antecedente;
2. di attribuire alla sopraindicata dipendente il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. C;
3. di stabilire che la suddetta lavoratrice assunta a tempo determinato verrà sottoposta ad un periodo di prova pari a 2 settimane - trattandosi di contratto fino a 6 mesi – secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 all'art. 51 co. 2, che dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia - Sezione C – art. 2 co. 2 e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserita nel contratto che verrà sottoscritto dalla suddetta candidata;
4. di prendere atto che a seguito dell'assunzione della sopracitata unità assegnata all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, si verificherà una spesa di € 14.543,18 sul Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con deliberazione R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 e dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione I.D. n. 48 del 31.03.2020 e precisamente:
- quanto a € 11.045,84 alla Missione 01 - Programma 11, Titolo 1 - Capitolo 14500 articolo 1 con denominazione "Retribuzioni lorde personale Direzione scuole", codice piano Finanziario 1.01.01.01.002, codice siop 1101;
 - quanto a € 2.955,47 alla Missione 01 – Programma 11, Titolo 1 - Capitolo 14500 articolo 2 con denominazione "Contributi a carico Ente personale Direzione scuole", codice Piano Finanziario 1.01.02.01.001, codice siop 1111;

- quanto a € 541,87 alla Missione 01 - Programma 11, Titolo 1 - Capitolo 14500 articolo 2 con denominazione "Contributi a carico Ente personale Direzione scuole" (TFS), codice Piano Finanziario 1.01.02.01.003, codice siope 1113;

5. di dare atto inoltre, in relazione alla spesa relativa alla assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:

- che la più volte citata Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 prevedeva la complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato "...omissis...*per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione...*omissis..." nei limiti della complessiva spesa di personale iscritta a Bilancio;
- che i documenti programmatori di cui al punto precedente (Piano e Bilancio) sono stati verificati e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con propri Verbali n. 3 del 24/02/2020 e n. 5 del 02/03/2020, ed i contenuti programmatori assuntivi confermati, quali "finanziariamente sostenibili", con Verbale n. 35 del 30/11/2020;
- che si terrà conto della spesa relativa alla assunzione in oggetto, in sede di redazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia;
- che la stessa spesa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate sulle Deliberazioni G.C. n. 33 del 25.02.2020 e G.C. n. 223 del 22/12/2020;
- che essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
- che, ad ogni modo, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio dell'Ente, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;
- che per quanto attiene, in particolare, al rispetto della nuova normativa assuntiva intervenuta in corso d'anno 2020 (D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019 – art. 33, e DPCM attuativo del 17.03.2020) - alla necessità di determinazione del "rapporto tra spese di personale ed entrate correnti" per l'anno 2019, al conseguente collocamento del Comune di Reggio Emilia nella fascia "intermedia" di virtuosità, all'unico obbligo del "non incremento" di tale rapporto nel corso del 2020, e alla conseguente necessità di effettuare monitoraggi di verifica circa il rispetto ed il "contenimento" del suddetto "rapporto spesa di personale/entrate correnti" entro quello determinato nel 2019, alla prosecuzione delle assunzioni, con le medesime modalità operative e nel rispetto del medesimo parametro 2019, anche per il 2021, sino a nuove determinazioni - si opera un rinvio a tutto quanto già indicato in premessa, specificando in particolare quanto segue:
- che dai recenti monitoraggi effettuati, il dato del rapporto tra "spesa di personale ed entrate correnti", simulato sulla base dei dati accertati ad ottobre 2020 ad opera delle Dirigenti dei Servizi "Finanziario" e "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di questo Comune - e che tiene conto del risolto contabile e della spesa derivante da tutte le azioni di reclutamento di personale previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 – Annuale 2020, già approvato con Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 - mostra il contenimento del parametro entro i limiti di quello relativo al 2019;
- che pertanto tutte le azioni di reclutamento contenute nel suddetto Piano, alle decorrenze ivi indicate nel corso del 2020, ne garantiscono allo stato attuale, come risulta dai suddetti monitoraggi, la piena "sostenibilità finanziaria", ai sensi di quanto indicato dalla novella legislativa di cui all'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019;
- che di quanto sopra è stato preso atto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel soprariportato Verbale n. 35 del 30/11/2020;
- che conseguentemente "...fino a contraria o mutata disposizione normativa o di equilibrio finanziario e/o di sostenibilità finanziaria dell'Ente - al fine di evitare di sospendere e/o rallentare ulteriormente le assunzioni di personale già autorizzate o che, anche a tempo determinato o per ragioni d'urgenza ed assoluta necessità si dovessero rendere necessarie - si continuerà ad assumere e ad operare con gli indicatori attuali, secondo quanto più sopra

indicato e valutato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, anche nei primi mesi del 2021 (pur agendo con prudenza e nei limiti di oculatezza sinora utilizzati con riferimento alla valutazione circa la "sostenibilità finanziaria" di ogni spesa di personale), almeno sino alla compiuta determinazione del nuovo rapporto tra "spesa di personale ed entrate correnti" che potrà essere quantificato solo a consuntivo 2020, e che servirà quale ulteriore riferimento per le assunzioni 2021.", così come determinato, quale linea di indirizzo, dalla Deliberazione G.C. n. 223 del 22/12/2020 ai punti 1) e 2) del dispositivo, in approvazione degli indirizzi e delle linee operative di cui al Capoverso A) delle premesse;

6. di prendere atto, infine, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Si allega quale parte integrante del presente provvedimento, il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., del Responsabile Finanziario dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)